Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo
Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613
C.F. 95190900167
e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it
http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 2 SEDUTA DEL 22 MARZO 2017

In data 22 marzo 2017 alle ore 17.00 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via E. Novelli ,11 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Pierangelo Bertocchi	Si
Componente	Roberto Agazzi	No
Componente	Giuseppe Bettera	Si
Componente	Gabriele Gabbiadini	Si
Componente	Attilio Galbusera	No

Revisore	Carlo Facoetti	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2013-2017;
2. Consiglio di Stato, sentenza n. 5236 del 13.12.2016 – Atti conseguenti;
3. Aggiornamento degli agglomerati al 31/12/2016;
4. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: Roberto Agazzi e Attilio Galbusera.
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2013-2017

Rilevando che:

- in data 13/10/2016 l'ufficio d'Ambito ha chiesto alla società Uniacque spa alcuni chiarimenti in merito allo stato di attuazione del Programma degli interventi anni 2013-2017;
- in data 1/12/2016 la società ha inviato una nota non ritenuta esaustiva da parte dell'Ufficio d'Ambito;
- in data 13/12/2016 l'ufficio d'Ambito ha richiesto alla società Uniacque spa alcune delucidazioni ed integrazioni in merito agli interventi inseriti nel monitoraggio e non inclusi nel Programma degli Interventi approvato a dicembre 2015 dal Consiglio Provinciale, sollecitando a trasmettere entro il 31/12/2016 un cronoprogramma che indicasse per ognuno degli interventi delle tabelle trasmesse, i tempi di consegna del progetto e invitando la società ad inoltrare all'Ufficio d'Ambito formale richiesta di variante al programma degli Interventi in ottemperanza a quanto indicato nella convezione di gestione;
- in data 31/01/2017 la società Uniacque spa ha trasmesso una nota precisando le richieste di variante al programma degli Interventi e successivamente nell'incontro del 2/02/2017 ha comunicato il cronoprogramma relativo agli interventi non ancora progettati;
- come deliberato dal CDA in data 22/02/2017 l'Ufficio d'Ambito ha incontrato in data 28/02/2017 la società Uniacque spa al fine di concordare le varianti al Piano degli Interventi;
- nell'incontro la società Uniacque spa ha rappresentato l'impossibilità di concludere alcuni degli interventi programmati nel Piano 2013-2017 nell'anno 2017, sia per motivazioni tecniche (modifica della legge sugli appalti) sia per motivazioni operative gestionali per le quali non è stato possibile procedere agli affidamenti della progettazione e di conseguenza alla realizzazione delle opere;
- nell'incontro è emersa la volontà della società di recuperare i ritardi maturati negli anni precedenti e di concludere gli interventi programmati nel Piano 2013-2017 nell'anno 2018, realizzando anche gli interventi ritenuti prioritari ed emersi in seguito alla programmazione di piano (n. 5 interventi che vengono aggiunti al Piano 2013-2017 pertanto il Piano 2013-2017 passa da 93 interventi a 98 interventi);
- il documento è composto da 42 interventi, per i quali il gestore propone:
    1. n. 18 interventi da posticipare nell'anno 2018, di importo pari a € 20.965.548
    2. n. 5 interventi nuovi da inserire nel Piano anni 2013-2017 (PDI 1) ritenuti prioritari, di importo pari a € 957.551
    3. n. 7 interventi nuovi da inserire nel Piano anni 2018-2022 (PDI 2), di importo pari a € 2.968.758
    4. n. 12 interventi per i quali il gestore conferma che verranno chiusi nell' anno 2017 come da PDI 1, di importo pari a € 3.930.913
- successivamente verrà rivisto anche il PDI 2;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 3

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto che la società Uniacque spa concluderà tutti gli interventi programmati nel PDI 1 nell'anno 2018 con una traslazione della fine lavori di un anno rispetto a quanto programmato, nel rispetto della chiusura degli interventi relativi alla infrazione europea;
3. di approvare la variante al Piano 2013-2017 (PDI 1) in particolare:
    - in merito alla casistica 1 di cui in premessa relativa ai 18 interventi di cui alla tabella A, di concedere alla società Uniacque lo spostamento della fine lavori all'anno 2018 e di invitare la società Uniacque alla presentazione dei progetti entro l'anno 2017 come indicato in tabella;
    - in merito alla casistica 2 di cui in premessa relativa ai 5 interventi di cui alla tabella B, di accettare l'inserimento nel Piano anni 2013-2017 (PDI 1), in quanto ritenuti prioritari; in seguito a questa variante il PDI 1 approvato con delibera di Consiglio Provinciale a dicembre 2015 passa da n. 93 a n. 98 interventi;
    - in merito alla casistica 3 di cui in premessa relativa ai 7 interventi di cui alla tabella C, di accettare l'inserimento nel Piano anni 2018-2022 (PDI 2);
    - in merito alla casistica 4 di cui in premessa relativa ai 12 interventi di cui alla tabella D, di prendere atto che tali interventi verranno conclusi a dicembre 2017 come previsto dal PDI 1;
    - resta inteso che tutti gli altri interventi ad oggi in corso e previsti dal PDI 1 devono essere conclusi negli anni 2017 e 2018;

4. di rinviare a successiva seduta la approvazione della variante al Piano 2018-2022 (PDI 2).

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Consiglio di Stato, sentenza n. 5236 del 13.12.2016 – Atti conseguenti

Rilevando che:

- con la sentenza n. 5236 del 13.12.2016 il Consiglio di Stato ha confermato il pronunciamento del TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, n. 246 del 12.03.2014, annullando l'istruttoria approvata con delibera di conferenza d'Ambito n. 20/2008 e il provvedimento finale trasmesso alla società Cogeide S.p.A., originaria istante, prot. n. 136030/0902 del 17.12.2008;
- Con la sentenza il Consiglio di Stato ha anzitutto premesso che il procedimento che ha riguardato l'ammissione della società alla continuazione delle gestioni in essere non riguarda la sussistenza del requisito indefettibile del servizio idrico integrato, indispensabile per legittimare la proroga delle gestioni auspicata dalla società concessionaria, in quanto – con la sola eccezione del Comune di Castel Rozzone, in relazione al quale il TAR Brescia aveva già acclarato l'insussistenza del requisito *ex* art. 113, comma 15 *bis* TUEL, della gestione del servizio idrico in forma integrata – come emerge dalla stessa istruttoria dell'Autorità d'Ambito, la società gestisce le fasi dell'Acquedotto, Fognatura e Depurazione in 15 comuni da essa gestiti;
- È stato quindi statuito che relativamente al secondo requisito, pure indispensabile, ovvero "che il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia del rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza", il Collegio ha chiarito che la clausola di salvezza di cui al più volte citato art. 113, c. 15*bis* TUEL è stata coniata in un'epoca, il 2003 con riguardo al TUEL e il

2006 relativamente al Codice dell'Ambiente, in cui il concetto di gara a doppio oggetto non si era ancora affinato e non aveva raggiunto le interpretazioni rese solo successivamente dalla giurisprudenza, tra il 2007 e il 2008;

- questo elemento è stato ritenuto fondamentale in quanto i giudici hanno rappresentato che le regole sulla modalità del socio privato non sono contenute in disposizioni legislative puntuali, ma sono ricavati da principi generali soggetti all'elaborazione giurisprudenziale in continua evoluzione; da questo deriva la necessità di fare riferimento, alla giurisprudenza coeva alla disposizione del TUEL (ovvero il 2003) o del TU Ambiente (del 2006) e non a principi pure di derivazione giurisprudenziale o regolamentare, ma emersi in anni successivi;
- Il Consiglio di Stato ha quindi verificato il rispetto dei principi generali in materia di selezione del socio privato nelle società affidatarie di servizi pubblici, nella sostanza appurando che può dirsi mantenuta la finalità europea della salvaguardia della trasparenza e non discriminazione nella procedura ad evidenza pubblica celebrata da Cogeide;
- In dettaglio in sede giudiziale è stato evidenziato che:
  - ✓ dal bando di gara si evince che la selezione non riguardava evidentemente un socio mero apportatore di capitale, ma un socio d'opera;
  - ✓ è irrilevante che sia stato utilizzato il solo criterio di aggiudicazione del 'massimo ribasso' considerato che vi erano severi requisiti tecnico-economici di partecipazione finalizzati a limitare l'accesso alla gara dei soli soggetti imprenditoriali dotati di capacità ed esperienze progettuali e manageriali commisurate all'importanza economica e demografica che Cogeide avrebbe gestito;
  - ✓ i criteri di valutazione delle offerte erano finalizzati all'individuazione di un partner industriale e non di un mero acquirente di azioni o di un investitore;
  - ✓ la ripartizione dei punteggi individuata nella disciplina di gara, dava ampio spazio al merito tecnico, per il quale era prevista l'attribuzione di un punteggio di 50 su 100;
  - ✓ la disciplina di gara prevedeva requisiti tecnici ed economici articolati e criteri di aggiudicazioni volti a premiare l'apporto di capacità operative da parte del socio privato, nonché il progetto di gestione dell'aspirante con riguardo a fattori di convenienza socio-economica, sinergie, sviluppo e risparmi energetici ed economici;
  - ✓ in nessun caso vi era alternatività tra attività relative ai servizi idrici e prestazioni concernenti la distribuzione del gas naturale, quest'ultima richiamata unicamente per favorire la massima platea concorrenziale, ammettendo la partecipazione di soggetti che potessero vantare capacità operative in un settore affine e analogo a quello di tradizionale operatività della società appaltante Cogeide;
  - ✓ la mancata previsione della formulazione di un'offerta tecnica in analogia al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa è irrilevante alla luce della necessità, di cui si è detto più sopra, che fosse sufficiente il rispetto sostanziale delle regole inerenti la sussistenza di una procedura competitiva, in luogo dell'applicazione rigorosa delle norme in tema di offerta economicamente più vantaggiosa vigenti all'epoca della procedura competitiva;
  - ✓ i criteri di aggiudicazione erano correttamente incentrati sul ruolo operativo del socio selezionando, ovvero lo svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, studio e consulenza gestionale, a supporto dell'implementazione dei servizi di acquedotto e fognatura e degli adeguamenti della rete sovracomunale di collettamento delle acque reflue e dell'impianto di depurazione sito a Mozzanica;
  - ✓ il bando contemplava espressamente di aggiudicare la partecipazione azionaria anche in presenza di un solo concorrente che avesse presentato un'offerta valida , ovvero in possesso dei richiesti requisiti di dotazione tecnica, organizzativa, economica e finanziaria, fissati dallo stesso bando, tali da assicurare la selezione di un operatore

dotato di un effettivo *know how* nelle gestioni idriche, in associazioni con soggetti pubblici di dimensioni significative;

- ✓ in sede di scissione societaria di Agas S.p.A., Cart S.p.A. ha mantenuto i requisiti c.d. infragruppo (art. 2359 c.c.) concernenti i sevizi resi da Pide Ingegneria s.r.l.;
- ✓ - l'apertura del capitale sociale di Cogeide ad un partner operativo è intervenuta a seguito della decisione dell'assemblea di ampliare l'oggetto sociale originariamente ristretto ai servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico in modo da includere nell'azione sociale anche i restanti servizi della filiera del servizio idrico integrato, oltre al sinergico servizio del gas;
- ✓ Benché resa possibile dalla cessione di azioni da parte di due soli comuni (Caravaggio e Treviglio) la procedura selettiva era strettamente funzionale al disegno espansivo della società;
- ✓ Essendo essenziale la verifica da parte dell'Autorità d'Ambito, in sede istruttoria, della compatibilità dell'affidamento con il disposto normativo di cui all'art. 113, c. 15 *bis* TUEL ai fini della proroga della gestione dei servizi, doveva ritenersi irrilevante l'illegittimità dell'avvalimento infragruppo ammesso dal bando di gara;
- ✓ L'originaria mancanza di un "oggetto sociale esclusivo" in capo a Cogeide è smentita dalla constatazione operata dalla stessa Autorità d'Ambito della corretta delimitazione dell'oggetto sociale di Cogeide, la cui operatività con la cessione del ramo d'azienda per la distribuzione del gas naturale nel comune di Caravaggio, è stata ristretta alle sole attività idriche;
- ✓ La società non ha vocazione generalista, essendo inquadrata nelle gestioni idriche per il cui sviluppo è stato scelto l'attuale socio privato;

- Il Consiglio di Stato ha peraltro evidenziato che non ha costituito parte della motivazione del provvedimento finale alcune censure dedotte dall'Autorità d'Ambito solo con l'appello, ovvero:
  - ✓ la rilevazione che la gara per la scelta del socio non avrebbe contemplato tra i servizi idrici considerati la gestione della stretta attività di fognatura, intesa quale segmento consistente nel drenaggio urbano, tramite reti fognarie, dei reflui addotti dalle varie utenze che, unitamente all'attività di collettamento (ovvero la raccolta dei reflui attraverso le reti di drenaggio e il Convogliamento degli stessi all'impianto di depurazione), costituisce per intero il servizio di Fognatura;
  - ✓ la circostanza che la gara potesse essere viziata "*dall'assenza di considerazioni sul regime giuridico dei beni funzionali allo svolgimento dei servizi che del pari influiscono sulla definizione della capacità economico finanziaria richiesta dall'impresa entrante*";
- A quest'ultimo proposito i giudici dell'appello hanno rappresentato che tali aspetti non hanno costituito ragioni poste alla base del provvedimento impugnato da Cogeide e devono ritenersi inammissibili, "facendo sempre salva, ove ricorrano i presupposti e entri i limiti negativi e conformativi del giudicato, una riedizione integrale del potere della Pubblica Amministrazione a seguito dell'annullamento degli atti impugnati;
- Data adeguata contezza delle conclusioni tratte dal Consiglio di Stato e dal Tar Brescia e dell'intervenuto annullamento degli atti emessi dall'allora Autorità d'Ambito, si rende necessario aprire un procedimento volto all'emissione di un nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato nei confronti della società Cogeide S.p.A.;
- il procedimento da avviare, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative di settore, dovrà prendere atto e tenere in debita considerazione la pronuncia giurisprudenziale e giungere alle relative conclusioni in ordine alla verifica e sussistenza dei requisiti e presupposti necessari a consentire alla società la prosecuzione delle gestioni dalla stessa operate sino alla naturale scadenza delle stesse, ovvero secondo la durata affidamenti originariamente prevista negli affidamenti disposti dai Comuni serviti anteriormente alla

riorganizzazione della gestione del s.i.i. per l'Ambito Territoriale Ottimale operato dall'Autorità a ciò competente in favore di Uniacque S.p.A. con la delibera di Conferenza n. 4/2006;

- il procedimento dovrà osservare le previsioni di cui alla legge 241/1990 e le conclusioni di cui al provvedimento finale, previa approvazione da parte de dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, dovranno essere sottoposte alla Conferenza dei sindaci, essendo materia riguardante la modalità di gestione del s.i.i. all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, secondo le previsioni dell'art. 48, l.r. n. 26/2003, successivamente saranno trasmesse al Consiglio Provinciale per quanto di competenza e, infine, comunicate alla società Cogeide S.p.A.;

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 4

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di disporre l'avvio del procedimento conseguente all'annullamento degli atti, tra cui, in particolare, della delibera di Conferenza d'Abito n. 20/2008 e del provvedimento di cui alla nota prot. n. 136030/0902 del 17.12.2008 emessi nei confronti della società Cogeide S.p.A. disposto con le sentenze n. 246/2014 del Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia e n. 5236/2016 del Consiglio di stato;
3. di disporre che dell'avvio del procedimento sia data comunicazione alla società originaria istante, Cogeide S.p.A., a cura del responsabile del procedimento, ai sensi della l. n. 241/1990 ;
4. di nominare responsabile del procedimento il dirigente Direttore ing. Norma Polini, ai sensi della l. n. 241/1990, autorizzandola espressamente a farsi affiancare da consulenti esterni ove il procedimento richiedesse di avvalersi di competenze non presenti nell'organico dell'Ufficio d'Ambito;
5. di fissare il termine del procedimento al 30.06.2017, ai sensi della l. n. 241/1990.

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:
Aggiornamento degli agglomerati al 31/12/2016

Rilevando che:

- in data 16/12/2015 con Delibera di C.P. n. 98 è stato approvato il Piano d'Ambito dove al capitolo 3 sono elencati gli agglomerati;
- è necessario aggiornare al 31/12/2016 alcuni agglomerati a seguito degli investimenti già realizzati da Uniacque S.p.A.;
- gli aggiornamenti saranno trasmessi a Regione Lombardia nell'ambito della raccolta dati per il Questionario UWWTD 2017, che è lo strumento che consente alla Commissione Europea

di monitorare lo stato di avanzamento dell'applicazione della Direttiva 91/271/CEE da cui sono scaturite le procedure di infrazione 2009/2034 e 2014/2059. Ad aggi la procedura 2009/2034 risulta in fase di Causa (Causa C85/13) e non sono presenti agglomerati per il territorio bergamasco, la Procedura 2014/2059 risulta invece in fase di Parere Motivato e sono presenti 6 agglomerati per l'ATO di Bergamo;

- gli interventi vengono costantemente monitorati e rendicontati semestralmente a Regione Lombardia che raccoglie i dati e li trasmette al Ministero per l'invio alla Commissione Europea;
- gli agglomerati aggiornati sono: Onore, Valle Brembana, San Giovanni Bianco Piazzalunga, Schilpario, Valle di Scalve e Barzesto;

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 5

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare l'aggiornamento di alcuni agglomerati al 31/12/2016 come da relazione allegata;
3. di inviare tale aggiornamento alla Regione Lombardia per competenza.

Il Presidente illustra lo stato di fatto delle aggregazioni tra Uniacque e ABMNext e precisa che si rende necessario provvedere ad affidare un incarico a persona esperta nel settore per effettuare le valutazioni del valore residuo delle aziende oggetto delle aggregazioni.
Il Presidente illustra le proposte analizzate relative alla nuova sede e il CDA concorda nel procedere a valutare le soluzioni relative all'acquisto della sede e non all'affitto, viene dato mandato agli uffici di individuare le soluzioni più idonee da sottoporre al CDA.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 22/03/2017

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI

Il Presidente del CdA
PIERANGELO BERTOCCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 22/03/2017

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI